SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 8

Al termine di un regolare corso di studio, il cui ordinamento e' stabilito dallo statuto previsto dall'art. 4 della presente legge, le Accademie conferiscono agli allievi un diploma che abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il diploma e' conferito in nome del DUCE.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it